

REGOLAMENTO (CEE) N. 2298/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1993

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, italiano e francese ;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti ; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole ;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche ; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo ;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprat-

tutto per tener conto di talune spese supplementari determinate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi considerati dal Caribbean Basin Initiative ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono indette 5 gare semplici, numerate 104/93, 105/93, 106/93, 107/93 e 108/93, per la vendita di un quantitativo totale di 250 000 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

Le gare semplici n. 104/93, 105/93, 106/93, 107/93 e 108/93 vertono ciascuna su un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita :

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea ;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi :

— San Cristoforo e Nevis,

— Haiti,

— Bahamas,

— Repubblica Dominicana,

— Antigua e Barbuda,

— Dominica,

— Isole Vergini Britanniche e Montserrat,

— Giamaica,

— Santa Lucia,

— San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,

— Barbados,

— Trinidad e Tobago,

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

(5) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.